

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione

Sapienza Università di Roma

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche

REGOLAMENTO SULLA NOMINA DI

CULTORE DELLA MATERIA

Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia e la loro attività per il triennio accademico 2021-2024.

Art. 1 Definizioni e ambiti di applicazione

- La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Consiglio di Corso di Studio in cui insiste l'insegnamento a esperti e studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale docente e ricercatore dell'Università, che abbiano acquisito documentate esperienze e competenze, didattiche e scientifiche, in uno specifico ambito disciplinare. Requisito necessario è il possesso del titolo di laurea quadriennale, magistrale, o equivalente, o titolo estero equipollente coerente con il settore scientifico disciplinare per il quale è richiesta la qualifica conseguito da almeno tre anni solari.

Ulteriori elementi valutabili ai fini della nomina:

- Aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca in ambito coerente con il settore scientifico disciplinare per il quale è richiesta la qualifica. Tale titolo costituisce canale preferenziale;
- diploma di Master di II livello in ambito coerente con il settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;
- eventuali pubblicazioni nel settore per cui è richiesta la nomina

La qualifica di cultore della materia è attribuita esclusivamente ai fini della composizione delle Commissioni d'esame di profitto. In ogni caso il cultore della materia può far parte delle Commissioni d'esame di profitto esclusivamente come III membro ovvero come III membro supplente ed esclusivamente per gli insegnamenti per i quali gli è stata attribuita la qualifica.

È escluso lo svolgimento da parte dei cultori di altre attività istituzionali, sotto qualsivoglia forma (con particolare riferimento a lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti) con la sola qualifica di cultore della materia.

- Per ciascun insegnamento non potranno essere nominati più di tre Cultori sulla stessa materia.

- Le attività connesse alla qualifica di cultore della materia, in quanto svolte su base esclusivamente volontaria, non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo e non attribuisce alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli della carriera universitaria.

Art. 2 Procedura di nomina

- La proposta per la nomina a cultore della materia - redatta secondo il modulo di cui all'**allegato 1** deve essere presentata dal docente titolare d'insegnamento esclusivamente entro il 30 novembre di ciascun anno accademico se il docente proponente è in servizio, o dal 15 febbraio al 15 marzo di ciascun anno accademico se il docente proponente prende servizio nel mese di febbraio o di marzo.
- Ai fini della valutazione da parte del Consiglio di Corso di Studio la domanda deve essere corredata:
 - a) dalla dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato e redatta secondo il modulo di cui all'**allegato 2**;
 - b) dal curriculum vitae dell'interessato debitamente firmato, dal quale risulti il possesso dei titoli coerenti con tale qualifica ed eventuali pubblicazioni;
 - c) documento di riconoscimento in corso di validità.

Art.3 Durata - rinnovo e revoca della qualifica

La qualifica di cultore della materia ha validità:

- triennale se il docente titolare dell'insegnamento afferisce al Dipartimento;
- annuale (entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'a. a di riferimento) se il docente titolare dell'insegnamento è un professore a contratto

La qualifica di cultore della materia può essere rinnovata su proposta del Docente proponente.

Resta ferma la possibilità di revoca con delibera motivata del Consiglio di Studio.

L'elenco completo dei cultori della materia e i relativi aggiornamenti saranno deliberati dal Consiglio di Corso di Studio.

Art. 4 Uso della qualifica

Il Cultore può fare uso di tale titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione dello stesso e con l'indicazione della/e disciplina/e del settore scientifico-disciplinare in cui il suddetto titolo è stato conferito.

Art. 5 Norme transitorie e finali

- Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione del Consiglio di Dipartimento.

- Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, alle norme contenute nello Statuto e al Regolamento didattico di Ateneo, al Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca (art. 14, comma 5).

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento del 7 ottobre 2021.